285

Anno. III — Mercordì 25 Marzo 1868 — Num. 72

GIORNALE DI UDINE

POLITICO - QUOTIDIANO

Ufficiale pegli Atti giudiziari ed amministrativi della Provincia del Friuli.

Esce tutti i giorni, eccettuati i festivi — Costa per un anno anticipato italiane lire 32, per un semestre it. lire 16, per un trimestre it. lire 8 tanto pei Soci di Udine che per quelli della Provincia e del Regno; per gli altri Stati sono da aggiungersi le spese postali — I pagamenti si ricevono solo all'Ufficio del *Giornale di Udine* in Casa Tellini (ex-Caratti) Via Manzoni presso il Teatro sociale N. 113 *rosso* II piano — Un numero separato costa centesimi 10, un numero arretrato centesimi 20. — Le inserzioni nella quarta pagina centesimi 25 per linea. — Non si ricevono lettere non affrancate, nè si restituiscono i manoscritti. Per gli annunci giudiziarii esiste un contratto speciale.

Udine 24 marzo.

Il Corpo Legislativo francese avrà terminato fra poco la discussione del progetto di legge sul diritto di riunione e pare che a questo progetto toccherà una sorte singolarissima, vale a dire di essere votato da una maggioranza che lo avrebbe voluto e respinto dal terzo partito che lo ha provocato. L' *Opinion Nationale* molto opportunemente riporta dal Volume .. delle Opere dell' Imperatore Napoleone il brano che si riferisce a quel diritto di cui ora si sta discutendo l' estensione al Corpo Legislativo. «In Inghilterra, scriveva Napoleone, la maggior parte delle quistioni importanti, prima di essere portate al Parlamento, sono state preventivamente approfondite e discusse in una gran quantità di riunioni pubbliche o private le quali sono come le ruote di una macchina che rimondano, sminuzzano e preparano convenientemente la materia politica prima che essa passi sotto il grande laminatojo parlamentare. Il diritto di associazione è dunque la base fondamentale di un governo rappresentativo.» È superfluo l' osservare che Napoleone III quando scriveva queste parole non era ancora che Luigi Bonaparte e che il progetto di legge che si discute ora a Parigi dimostra una volta di più che un' imperatore può avere delle idee molto diverse da quelle di un pretendente.

I giornali recano i più ampii particolari sull' accoglienza entusiastica che ebbe a Vienna il voto della Camera alta approvante la legge sul matrimonio civile. Questo nuovo trionfo del liberalismo in Austria, dovuto allo spirito illuminato dell'attuale ministero, non toglie però che le condizioni generali dell'Impero siano poco soddisfacenti. Mentre la reazione alza la testa più inviperita che mai, l'Ungheria dà ognor più a divedere che il dualismo non le basta. La delegazione a Vienna composta in gran parte di moderati, si mostra per verità conciliante: ma in Ungheria spira un vento tutto contrario. Ai Magiari sarebbe ancora troppo intima l'attuale unione coll'Austria; essi non saranno contenti se non dopo aver ottenuto un esercito proprio, che è quanto dire, computando il resto, l'assoluta indipendenza. Perfino nella Dieta a Vienna un deputato, il barone Simonyi, disse che dopo tante amare esperienze chiunque crede ancora possibile l'unità della monarchia non può essere che un pazzo. A Pest, uno dei principali patrioti, Madaraz, ha pubblicato un manifesto per una petizione *monstre* con la quale si chiedono le leggi del 1848. Questi sintomi sono abbastanza significativi perchè torni inutile ogni commento.

Il *Journal de St-Pétersbourg*, rispondendo all' asserzione de' giornali parigini il *Pays* e il *Siècle* che la Russia prepari una guerra in Oriente, dice: Il governo russo e tutte le classi della nazione russa vogliono la pace col mondo intiero, purchè un attacco agli interessi, all' onore e alla dignità dell' impero russo non chiami l' esercito russo sui campi di battaglia, e la nazione si precipiti dietro a questo. Nulla permette di prevedere l' eventualità d' una guerra. La diplomazia russa non cessa di difendere l' interesse della pace europea.

Il *Giornale di Lemberg* riceve da Seret, in Moldavia, una corrispondenza che parla di un grave provvedimento preso dal governo rumeno. In seguito ad un ordine giunto da Bukarest, le autorità di parecchie città moldave hanno ordinato ai residenti polacchi di lasciare il paese nel termine di quindici giorni. Questo provvedimento riguarderebbe tutti i polacchi senza distinzione, non solo gli emigrati, ma anche quelli che sono venuti in Moldavia con passaporti austriaci e vi sono da dieci a dodici anni. Secondo un' altra corrispondenza indirizzata allo stesso giornale, i ministri rumeni avrebbero intenzione di mandar via, poco per volta, tutti i polacchi dai Principati.

Le notizie del campo inglese in Abissinia sono .. di Antalo e giungono fino al 26 febbrajo. A quell' epoca le truppe si trovavano colà ..sa di marciare sopra Magdala. Si aveva con.. sullo stato dei prigionieri che era buono; l'imperatore Teodoro trovavasi a Magdala con tutto il suo esercito. La salute dell' armata, tanto ad Antalo che a Zola era eccellente. Speravano i capi della spedizione di poter finire tutto in maggio. Era giunto al campo un inviato del principe Tigrè tenuto a portare le espressioni di amicizia del suo sovrano.

Circa il processo di Jonhson rimandiamo i lettori ai nostri dispacci odierni.

DANIELE MANIN

La festa celebrata il 22 marzo 1868 a Venezia attorno alla reduce bara di Daniele Manin fu veramente una festa nazionale, giacchè in essa si accolse il significato storico dei vent'anni della nostra rivoluzione; e questa rivoluzione nelle sue migliori manifestazioni può dirsi che Daniele Manin la rappresenti in sè stesso ed anche morto ne indichi l'idea vivente e progressiva.

A ben guardare, la storia d'una Nazione la trovate compendiata nella vita d'un solo individuo, e studiando ed imitando uno solo potete dare l'indirizzo vero alla Nazione intera.

Quale fu difatti la vita di Daniele Manin? Voi lo vedete nei tempi precedenti alla nostra rivoluzione amare la patria colla vita operosa e degna ch'ei conduceva, col promuovere studii, imprese ed ogni cosa che tornasse a decoro ed a vantaggio del proprio paese, coll'espandere benevolenza e civiltà intorno a sè, collo sperare nell'educazione e nel progresso, principii di libertà anche nella servitù. Questo affetto, questa fidente operosità per beni lontani e non personali, molti Italiani li ebbero comuni col Manin; ed è pure qui il segreto d'una rivoluzione, prima tentata e poscia riuscita, d'una vera rivoluzione nazionale, senza di cui nulla sarebbe accaduto, come nulla era dagli stranieri inteso. Gli stranieri ridevano dei pochi cospiratori e dei vani loro tentativi, e dicevano con ~~tanta~~ sincerità ch'eravamo una nazione morta, da giungere perfino a persuadere alcuni de' nostri, e financo uomini d'ingegno. Era una disperazione che proveniva da una minore virtù: ma fortunatamente la virtù della fede operativa per il risorgimento nazionale albergava in molte anime elette, come Manin, e per essa si creavano potenti consensi, i quali a mostrarsi palesemente non attendevano che la occasione dei fatti esteriori.

Quanto più ci accostavamo al 1848 tanto più frequenti questi fatti si presentavano. Si cominciò una benefica agitazione; la quale prima era nel campo degli studii, delle applicazioni economiche e sociali, e veniva via via ingrossando e crescendo d'intensità, fino a chiedere fortemente e concordemente le civili riforme ai Governi stranieri, od imposti.

Allorquando si cominciò l'agitazione legale, ed a chiedere altamente una parte del proprio diritto, del diritto comune a tutti i popoli civili, che hanno una personalità nazionale perchè hanno una civiltà, allora virtualmente la rivoluzione era già fatta negli animi degli Italiani. Essi cominciavano ad avere il coraggio del proprio diritto; e comprendevano che a chi chiede il giusto ed ha un braccio per combattere non lo si può a lungo negare.

All'appressarsi del 1848 le idee passavano nel campo dei fatti, il sentimento dei più eletti diventava sentimento comune, il popolo si educava, acquistava la coscienza della giustizia e la volontà di ottenerla.

Ma era bene da attendersi, che coloro i quali portavano lo stendardo della agitazione legale, come il Manin ed il Tommaseo, sarebbero stati i primi colpiti dal despotismo straniero. Quegli uomini che inermi agitavano e rappresentavano un popolo e sfidavano le ire nemiche, dovevano pagare per primi della loro persona loro audacia, che agli stranieri pareva quasi incredibile, ed incredibile tanto, che non osavano quasi incrudelire come altre volte contro uomini cotanto rispettabili.

Vedevano i dominatori, che quegli uomini nel loro carcere comandavano l'affetto e l'ammirazione di tutti ed erano più forti che mai nelle loro catene. Altri generosi erano a volte insorti, avevano inalzato la bandiera della rivoluzione, avevano combattuto infelicemente ed erano stati vinti colle armi in mano. Dopo ognuna di quelle vittorie lo straniero dominatore si credeva più forte e più sicuro di prima. Non si era levato mai un popolo a sostenerli od a vendicarli; e quindi lo straniero poteva illudersi che tutto il partito rivoluzionario consistesse in pochi individui, caduti i quali, tutto ricadeva nel silenzio e nella morte. Ma quest' illusione non se la potè più fare dopo la facile vittoria ottenuta sopra uomini come Manin e Tommaseo, i quali domandavano altamente in nome della legge, della giustizia, della civiltà, quello solo che a nessun popolo civile si può negare. Fu presto fatto l' incarcerare que' due uomini; ma dietro ad essi, come dietro agli altri agitatori italiani, stava ormai una legione infinita. Non s' erano punto umiliate nè le fronti degli imprigionati nè quelle degli imprigionabili. Ci sarà stato anche allora qualche Pietro che nel palazzo pretorio rinegasse Cristo, ma tutto un popolo ormai lo confessava. Era la Nazione italiana che si ridestava; e gli stranieri non la comprendevano più.

Non la comprendeva l' Austria da quando fece la spedizione di Ferrara, la quale portò dietro sè prima l' armamento difensivo delle guardie civiche, e poscia grado grado tutti quei movimenti italiani che ebbero capo coll'insurrezione di Palermo del gennaio, e poscia, per giungere a Vienna e per tornare a Milano e Venezia, presero la via di Parigi. Non la comprendeva il *juste milieu* di Francia, il quale incoraggiava soltanto a mezzo le riforme dei principi italiani, e credeva che la Nazione italiana avesse bisogno di secoli di tutela prima di essere messa a parità colle altre libere nazioni. Nessuno la comprendeva: e di qui l' irresolutezza in quei medesimi che altre volte si mostravano securi nelle crudeli compressioni. L' Italia tutta insorse per così dire cantando con un istinto comune. Non erano più cospirazioni di pochi; era una nazione che acquistava coscienza di sè. Gli stranieri che tenevano Manin e Tommaseo in carcere, cominciarono a sentire di essere prigionieri essi medesimi in Italia. Essi, veggendo sollevarsi quasi contemporaneamente tutte le città italiane, credettero perfino gl' Italiani più preparati di quello che lo fossero veramente; come questi, dopo ottenute le prime vittorie, si credettero, pur troppo, già liberi e sicuri.

Chi scrive queste parole, ed era uno di quelli che avevano partecipato col cuore e colla mente e cogli atti allora possibili a tutte queste fasi della ridestantesi vita nazionale, rammenta di avere avuto il 23 marzo un crudele presentimento di tutto ciò che doveva accadere di poi. A lui parve fino d'allora che la nazione, con un meraviglioso unanime consenso, con una sufficiente intelligenza del grande momento storico in cui si entrava, avrebbe poi necessariamente peccato d' inesperienza nell' atto pratico.

A chi pensava anche in mezzo a quella sublime agitazione di tante anime consenzienti, quella previsione era naturale. Era evidente che si avrebbe fatto una prima prova, appunto perchè nulla era preparato nell'ordine dei fatti, e che la prova si avrebbe potuto piuttosto perderla che guadagnarla, ove non vi fossero state tutte favorevoli le circostanze da noi indipendenti. Ma la prova, anche fallita che fosse, come disgraziatamente lo fu, avrebbe dato alla Nazione intera quell' esperienza di cui essa mancava. Sono stolti e bugiardi quegli ostentatori di postuma sapienza, che degli errori e mancamenti della grande epoca storica del 1848-1849 danno colpa alla condotta di quello, o di quell'altro individuo, a certe pretese discordie, a sette, o ad altro che sia, fuori che alla inesperienza di tutti: ma bene a questa inesperienza ci fu da contrapporre un patriottismo, al disopra di ogni lode. Venezia, il domani della disfatta di Novara, ebbe la gloria di pronunciare deliberatamente mediante la sua rappresentanza la famosa formula del *resistere ad ogni costo* e poscia di mantenere questo proposito più a lungo di ogni altro paese d' Italia; ma il *resistere ad ogni costo* fu il vero carattere della lotta del 1848-1849. Questo carattere lo trovate nelle cinque giornate di Milano, a Brescia, a Bologna, a Livorno, nella Sicilia, a Roma, dovunque; e lo trovate nella ripresa delle armi del Piemonte contro l' Austria vittoriosa. Da per tutto noi abbiamo fatto una sfida disperata, abbiamo voluto far vedere che gl' Italiani sanno spandere il loro sangue per l'indipendenza e la libertà della patria; e nel tempo medesimo abbiamo dato l' esempio d' una rivoluzione ordinata, legale, tollerante, non distruggitrice, ma piuttosto riparatrice. Anche quando si era certi di perdere, si voleva fare, e si fece qualcosa per la giustizia, per la civiltà, per la libertà, per il bene dei popoli. Furono molti, a Venezia come da per tutto, i quali pensavano alla riscossa prima di essere affatto vinti, che sapevano di dover affrettarsi a seminare idee, istituzioni, precetti, ed ogni cosa che potesse rimanere nelle menti e negli animi per dipoi. Bisogna *resistere ad ogni costo*, sacrificarsi d' ogni maniera, lasciare esempi di patriottismo, di disinteresse, di virtù, ma nel tempo medesimo lasciare idee ed insegnamenti, e far vedere che se una cosa aveva mancato all' Italia era stata la fortuna; ma che avendola meritata, anche questa verrebbe a suo tempo. Il *resistere ad ogni costo* di Roma, di Venezia e del Piemonte, che aveva un re patriotta ed un popolo già fatto per la libertà, ci guadagnò la causa nella opinione dell' Europa e del mondo. In tutto ciò Manin e Venezia ed i suoi rappresentanti e difensori hanno una parte grande di merito e di gloria; e mentre la città delle lagune vent' anni dopo rende onore alle ceneri del suo grande cittadino morto in esilio, rende giustizia a sè stessa, e tutti gl' Italiani convenuti attorno a quella bara gliela rendono e la animano a pigliare dalla storia memorabile del 1848-1849 lo slancio per una vita novella.

Il reggimento di Venezia, con Manin fu la legalità, l'ordine, la libertà, il patriottismo a tutta prova. E quando Manin l' 11 agosto 1848 diceva dal balcone delle Procuratie al popolo commosso per l'armistizio di Milano: Posdomani si raccoglierà l' Assemblea; e per queste quarantotto ore *governo io*; e quando un anno dopo, come potere disgraziato che cadeva, ottenne dallo stesso luogo quel plebiscito di piena fiducia con un concorde ed univoco *sì* della guardia cittadina, fu grande perchè personificava in sè il sentimento e la vita di tutto un popolo. Tutti i cittadini di Venezia, tutti i difensori suoi, del Veneto e di altre parti d' Italia, e tutte le persone ivi rifugiate da altre provincie, consentivano ed erano concordi nel sacrifizio, e sapevano di di resistere, non per il presente ma per l'avvenire. Sapevano di seminare per una futura raccolta, per giorni forse lontani, ma immancabili.

Il Tommaseo disse una bella, una vera e grande parola, quando sul monumento di Daniele Manin a Torino mise un'iscrizione, nella quale è detto, ch' egli *fu più dittatore in esilio che in patria.*

Difatti il maggiore benefizio che il Manin fece all' Italia, lo fece col guadagnare a Venezia ed all' Italia l' affetto, l' opinione, e con questo più tardi anche l' ajuto degli stranieri. Non è il solo degli esuli che questo fa-

cesse, perchè moltissimi de' nostri condussero una vita degna e fecero comprendere all' Europa che l' Italia meritava la libertà; ma egli, in cui si era personificato un popolo intero, potè farlo in un grado maggiore di tutti gli altri, e far valere la operosa sua povertà e l' ingegno pronto e l' animo benevolo a pro della patria. Manin fu un' autorità per gli stessi esuli italiani, i quali non potevano a meno di rispettare l' uomo rispettato tanto dagli stranieri, e che sapeva riverberare su di essi una parte di quella benevolenza ch'egli si era acquistata tutto attorno a sè. Quanto valesse nell' esilio il Manin, ce lo dissero testè attorno alla sua bara a Venezia il Martin, il Legouvè, il La Forge e gli altri illustri stranieri, i quali confessarono di avere imparato da lui a stimare ed amare praticamente l' Italia, e che a lui è principalmente dovuta quella non sterile simpatia che la causa italiana trovò poscia negli spiriti più eletti della Francia. A Parigi Daniele Manin non soltanto gettò le basi di quella *Associazione nazionale italiana,* che si fece a promuovere l' unità dell' Italia libera colla casa di Savoja; ma rese generale la persuasione, che le nazioni civili che sono libere o vogliono diventarlo, hanno da fare tutte causa comune fra di loro. La democrazia francese ora lo sente più che mai, e per questo sa di avere nell' Italia libera un' alleata contro la reazione e lo disse.

La solennità del 22 marzo ebbe adunque questo vantaggio di unire idealmente un'altra volta tutta l' Italia a Venezia, e di unire nel tempo medesimo tra loro l' Italia e la Francia liberali.

Ma fu ben detto che Manin è *vivo* anche nella sua tomba. Egli non soltanto ci ricordò le più belle pagine della storia del risorgimento nazionale, i sacrifizii, le virtù, il patriottismo dei migliori Italiani in questo ventennio; ma ci fece meditare sull' avvenire, ci fece conoscere la necessità d' una pari concordia, di un uguale patriottismo per cavare la patria dalle difficoltà presenti. Ora non si tratta di *resistere ad ogni costo* allo straniero, ma bensì di *vincere ad ogni costo* noi medesimi, i nostri difetti, i nostri egoismi, si tratta di agire concordi per innovare il paese, per dare alla nazione la vita novella collo studio e col lavoro.

Se Manin fosse vivo adesso, che cosa farebbe a Firenze, a Venezia?

A Firenze egli insegnerebbe che quando un popolo vuole fondare la sua libertà e la sua prosperità futura, deve regolare con ogni sacrifizio l' amministrazione e l' economia dello Stato, e deve affrettarsi a farlo per meritare ed ottenere maggiori beni; a Venezia egli insegnerebbe che la piccola patria non manterà un posto degno nella grande, se non cercando colle istituzioni, colla educazione, collo studio e col lavoro, di ripigliare la rappresentanza degl' interessi nazionali nella navigazione dell' Adriatico e del Levante, e che la città meravigliosa non si potrà mantenere se non per quelle vie per le quali divenne altre volte ricca, potente e grande. Venezia rivisse per l' Italia e nell' Italia; ma ora, assieme a tutto il Veneto, deve adoperarsi *ad ogni costo* ad essere dell' Italia novella la più bella gemma.

Il 22 Marzo 1868 non deve essere stato per Venezia uno spettacolo; ma l' occasione di grandi propositi ed il principio d' un' era novella. Pensando a quello che farebbe. Manin, se fosse vivo, troveremo la via da percorrere e la forza da procedere.

P. V.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

Righi; Ronchetti, Collotta, Moretti G. B., De Filippo, Restelli, Pasqualigo, Acerbi, Piccoli

sul progetto di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia e culti

nella tornata dell'8 giugno 1867.

Scioglimento dei vincoli feudali nelle provincie Venete e di Mantova.

Tornata dell'11 marzo 1868

(Continuazione vedi N. 71.)

Il progetto ministeriale riserva la proprietà della terza parte dei beni feudali *al primo od ai primi chiamati nati o concepiti al tempo della pubblicazione della legge 17 dicembre 1862, ed ancora viventi al momento che la presente legge andrà in vigore.*

Con questa disposizioni vorrebbe escluso dal novero dei chiamati quel successore al feudo che, pur essendo contemplato dalla legge feudale, fosse generato dopo la pubblicazione della legge 17 dicembre 1862. Or siccome col parag. 3 della legge stessa riguardo alla successione od altri diritti ed obblighi dei membri della famiglia vassalla fra loro, come già vedemmo, furono mantenute in vigore le leggi feudali fino a che esistono ancora persone chiamate alla successione nel feudo, le quali fossero concepite al momento della pubblicazione di detta legge; così se in questo periodo di continuante vigore delle leggi feudali, e quindi se, dopo la pubblicazione della legge stessa fosse generato, chi in forza di esse avesse diritto alla successione del feudo, avrebbe avuto per la legge austriaca l'aspettativa di succedervi come chiamato. Per il che, volendosi colla presente legge troncare l' ordine della successione feudale e riservare una quota di proprietà dei beni feudali al primo chiamato, sarebbe ingiusto di escludere chi, essendo vivente al momento della pubblicazione di questa nostra legge, non fosse ancora concepito al momento della pubblicazione della legge austriaca. L'esclusione sarebbe in disaccordo colla disposizione del parag. 3 di quest'ultima legge che ha mantenuto contemporaneamente in vigore le leggi feudali e sarebbe tanto più evidentemente ingiusta, inquantochè codesto generato dopo la pubblicazione della legge austriaca potrebbe esser un figlio dell'attual possessore, cioè il più prediletto di tutti i chiamati, quegli che avrebbe dovuto succedere in forza della legge feudale e del titolo costitutivo del feudo.

Nè avrebbe ragione di querelarsene quel chiamato che sarebbe primo, ove non fosse sopravvenuto chi fu concepito dopo la pubblicazione della legge austriaca del 17 dicembre 1862; perocchè cost'ui al pari di tutti gli altri chiamati doveva in forza della legge stessa rispettare l'ordine di successione della legge feudale finchè più non fossero esistite persone chiamate alla successione del feudo, e la legge feudale nella fatta ipotesi della sopravvenienza di figli al possessore, li preferisce al più lontano chiamato.

Se non che è da osservarsi che, se il progetto ministeriale, appunto perchè la legge austriaca mantenne temporaneamente in vigore le leggi feudali, senza avere aggiudicata alcuna quota di proprietà nè al possessore dei beni feudali, nè ai chiamati, attribuì le due terze parti dei beni stessi, non già a chi ne era possessore al tempo della pubblicazione della legge austriaca, ma bensì a chi lo sarà al tempo della pubblicazione della presente legge, per cui questo possessore potrebbe essere, e non è escluso che sia concepito dopo la pubblicazione della legge austriaca; così, e per identica ragione giuridica, non è d'uopo che il chiamato, a cui favore è riservata la proprietà dell'altra terza parte di beni feudali, fosse nato o concepito all'epoca della pubblicazione della legge austriaca.

Per codesti motivi, la vostra Commissione ha creduto di proporvi che, mantenuta la disposizione dell'articolo 2 del progetto ministeriale nella parte in cui la piena proprietà delle due terze parti dei beni soggetti a feudi viene consolidata negli attuali investiti od aventi diritto all'investitura, si dichiari che *la proprietà dell'altra metà è riservata al primo o primi chiamati, nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge,* rimanendone così esclusa la condizione che dessi fossero anche già nati o concepiti al tempo della pubblicazione della legge austriaca del 17 dicembre 1862.

Al paragrafo 3 di quest'ultima legge, ad onta che fossero mantenute, come si è veduto, in vigore le leggi feudali fino a che non esistesse più nessuna delle persone chiamate alla successione, che fossero già concepite al tempo della pubblicazione di detta legge, fu lasciata facoltà alle persone ancora chiamate alla successione feudale di sciogliere anche prima di comune accordo il nesso feudale sussistente fra loro, e di convertire in libera proprietà l'ente feudale.

In corrispondenza a questa disposizione della legge austriaca, nell' articolo 2 del progetto ministeriale, mentre si è attribuita la proprietà delle due terze parti dei beni feudali all'attuale possessore e l'altra terza parte al primo chiamato, si è soggiunto nell'ultimo capoverso.

« Rimarranno però fermi gli accordi che fossero « stati stipulati a termini del parag. 3 della legge « 17 dicembre 1862, fra le persone chiamate alla « successione feudale. »

La vostra Commissione ha riconosciuto pericolosa la sanzione legislativa che si vorrebbe dare a codesti accordi, e vi propone la soppressione del detto capoverso.

Nella relazione del progetto ministeriale, è detto che se quegli accordi sono avvenuti, lo scopo della legge è conseguito: il diritto dei chiamati è tramutato in un diritto perfetto e convenzionale, e però tali accordi vanno rispettati. E sta bene: nè la vostra Commissione dubita che non altrimenti ne deciderebbero i tribunali, quando quegli accordi presentassero i caratteri di contratti irretrattabili e pienamente validi a termini del diritto civile. Ma nella indeterminata varietà dei casi che possono aver dato luogo a quegli accordi e che potrebbero, per avventura, porre in dubbio la intrinseca validità giuridica degli accordi stessi, non faremmo noi opera non solo imprudente, ma anche ingiusta, dando loro un battesimo legislativo, che per avventura, per speciali circostanze, non meritassero?

Suppongasi che a questi accordi non fosse intervenuto un legale rappresentante dei nascituri pur contemplati nelle leggi feudali mantenute in vigore; suppongasi che l' accordo fosse tacitamente condizionato alla continuazione del vigore della legge austriaca del 17 dicembre 1862; suppongasi che ci fosse lesione di contratto: ecco tante situazioni giuridiche che ingiustamente verremmo a pregiudicare col dare noi una sanzione a quegli accordi. Il compito di decidere intorno alla loro validità spetta ai tribunali, nè noi dobbiamo vincolarla con nessuna disposizione legislativa, dovendo però essere ben chiaro l' intendimento nostro che col togliere l' ultimo capoverso di questo articolo 2 proposto dal Ministero non vogliamo, no, intendere che quegli accordi non siano validi, ma vogliamo soltanto non pregiudicare menomamente la questione di validità o di non validità, a seconda che quegli accordi nei singoli casi presentino o no i caratteri giuridici di un vero contratto.

L' articolo 2 del progetto ministeriale esordisce colla disposizione che la proprietà e l' usufrutto dei beni soggetti a feudi, i quali per loro natura sono liberamente alienabili o liberamente trasmissibili per successione ereditaria, restano negli attuali investiti od aventi diritto alla investitura.

Veramente questa disposizione poteva essere ommessa, come osserva la stessa relazione ministeriale, perchè, anche senza di essa, quando i beni feudali siano liberamente alienabili e trasmissibili per successione ereditaria, è naturale che, tolto il nesso feudale, la proprietà e l' usufrutto di codesti beni rimangano nei possessori investiti od aventi diritto alla investitura. Pure, siccome a codesta specie di feudi fa riferimento la legge austriaca ai §§ 5 e 10; così, ad evitare ogni dubbiezza sulla loro sorte, fu creduta buona cautela il porre anche nella nostra legge la surriferita disposizione.

Ed ora, venendo all' esame dell' articolo 7 del progetto ministeriale, si è presentata alla Commissione da risolvere la più grave delle questioni che presenti il progetto stesso e che si riferisce alla posizione giuridica di terzi possessori di beni feudali.

Come ha provveduto la legge austriaca riguardo ad essi?

Il § 4 di codesta legge suona così:

« Per togliere più che sia possibile riguardo ai « beni immobili nel regno lombardo-veneto il peri- « colo derivante alla sicurezza del possesso dal vin- « colo feudale, avranno vigore le seguenti dispo- « sizioni:

« 1. Incominciando dal momento della pubblica- « zione della presente legge, non potranno più farsi « valere ulteriormente rispetto ai feudi di collazione « sovrana quelle pretese signorili, le quali considerare « si dovrebbero prescritte se fossero loro applicabili « le leggi civili generali, nè le pretese alla feudalità « di enti, i quali si trovano come libera proprietà « nelle mani di terzi possessori di buona fede, in « forza di un titolo giuridico oneroso;

« 2. Le pretese di persone private, fondate nel « diritto feudale sopra enti di quest' ultima specie, « restano bensì integre; ma dovranno essere eser- « citate con petizione entro tre anni dal momento « della pubblicazione della presente legge, sotto pena « altrimenti di perenzione. »

Era difficile il prevedere, ma il fatto l' ha pur troppo dimostrato, che l' ora riportato provvedimento del § 4 della legge austriaca ha ottenuto un effetto pratico opposto a quello divisato. Tranquilli possessori di beni stabili, che senza la detta disposizione di legge non sarebbero mai stati molestati, lo furono sotto la pressura del detto termine fatale dei tre anni, da pretendenti alla rivendicazione di beni quantunque coperti dalla prescrizione ordinaria o passati in loro proprietà in piena buona fede e per titolo valido giuridico. Ben diecimila persone, ve lo dice la relazione ministeriale, furono tratte in giudizio per il rilascio di beni che si pretendono d' indole feudale ed incompetentemente passati in proprietà di terzi possessori.

Evidentemente coloro che hanno intrapreso codesti giudizi hanno interpretato il riferito § 4, numero 1, della legge austriaca 17 dicembre 1862, nel senso che, riguardo ai feudi di collazione sovrana, al solo Stato e non ai vassali, ossia ai chiamati nella successione feudale, sia stato interdetto di far valere le pretese signorili che avrebbonsi a considerare prescritte se fossero loro applicabili le leggi civili generali e le pretese alla feudalità di enti che si trovano come libera proprietà nelle mani di terzi possessori di buona fede in forza di un titolo giuridico oneroso. Si è ritenuto che tali pretese dei vassalli, pur trattandosi di feudi di collazione sovrana, fossero invece contemplate dal numero 2 del detto § 4, che allude alle pretese di persone private fondate nel diritto feudale, e che quindi siano state le pretese stesse mantenute integre sotto condizione soltanto di essere esercitate nel perentorio termine di tre anni dalla pubblicazione della legge.

Da qui, quella colluvie di liti state iniziate nel detto periodo avanti il tribunale feudale di Venezia, che hanno portata tanta perturbazione e tanti timori nei possessori di beni pretesi feudali.

Ma è dessa legittima la surriferita interpretazione del § 4 della legge austriaca? Già *a priori* si dovrebbe rispondere che no, perchè, essendosi preoccupato specialmente il legislatore austriaco della sicurezza della proprietà fondiaria nel regno lombardo veneto in causa dei pericoli derivanti dal vincolo feudale ed avendo anche detto espressamente nell'esordio del detto paragrafo 4 che, appunto per allontanare tali pericoli intendeva provvedere colla disposizione che abbiamo di sopra per tenore riportata, è impossibile immaginare che questa venga interpretata in modo da non ottenere assolutamente alcun risultato di sicurezza pei possessori di beni di pretesa derivazione feudale; nè alcun risultato se ne otterrebbe se col n.o 1 del § 4, allo Stato soltanto, e non anco ai vassalli fosse stato interdetto di far valere le pretese signorili coperte da prescrizione e le pretese alla feudalità di beni posseduti da terzi in buona fede e con titolo giuridico oneroso. Le pretese del fisco come rappresentante dello Stato, non furono mai ritenute, nè erano in fatto una minaccia alla sicurezza del possesso dei beni immobili nelle provincie della Venezia e di Mantova. Invece lo erano le pretese di quei vocati alla successione feudale che pretendevano avere i loro maggiori incompetentemente alienato beni feudali a pregiudizio dei loro diritti fondati nell' ordine della successione feudale. E tali sono appunto coloro che intrapresero le innumerevoli liti che abbiamo menzionato, giacchè se ad essi che lo invocarono, si è il fisco associato, non è a dire che l'azione venisse intentata in nome della pubblica amministrazione, ma questa interveniva solo a tutela di quell' alto dominio sovrano che allo Stato compete sopra tutti i beni feudali.

Del resto, come era notorio e fu insistentemente e ripetutamente rappresentato al Governo centrale di Vienna dalle autorità locali della Venezia, i motivi della incertezza del possesso dei beni immobili in quelle provincie erano, oltre la mancanza di libri tavolari, al cui riscontro si potesse riconoscere la feudalità o libertà dei beni allibrati, erano, diciamo, i due principii proclamati dalle leggi venete, e mantenuti da una costante giurisprudenza nelle provincie stesse, della presunzione, cioè, di feudalità di tutti i beni situati in comuni dove era stata esercitata giurisdizione feudale, o della imprescrittibilità dei diritti feudali, sia che fossero esercitati dallo Stato o dagli investiti od aventi diritto alla investitura per successione feudale.

Da questo stato di legislazione e di giurisprudenza ne veniva la tanto lamentata mancanza di sicurezza nei possessi dei beni stabili nelle provincie venete, passati pur da secoli e con titolo giuridico oneroso in proprietà di terzi possessori. È a questo stato periclitante di possessi che ha inteso e disse di volere provvedere il legislatore austriaco; cosicchè non è lecito assolutamente attribuire alla disposizione del § 4, che stiamo esaminando, una portata inefficace, e dicasi pure derisoria, quale quella sarebbe di ritenere che, rispetto ai feudi di collazione sovrana, al solo Stato, e non anche ai vassalli chiamati alla successione feudale, fosse interdetto di far valere le pretese signorili, che sarebbero prescritte secondo le leggi civili generali, e le pretese alla feudalità di beni passati in libera proprietà di terzi possessori in buona fede ed in forza di titolo giuridico oneroso.

Di più, al numero 1 del § 4 della legge austriaca non è punto detto che lo Stato non potrà far valere le ivi indicate pretese signorili e di feudalità, ma vi è in modo affatto generico detto che esse *non potranno più farsi valere ulteriormente rispetto a feudi di collazione sovrana,* per cui, nella locuzione generica ed impersonale adoperata per escludere quelle pretese, sarebbe affatto arbitrario ed incivile di non comprendere anche i vassalli chiamati alla successione feudale. E piuttosto si presenta più naturale e logica l' interpretazione del ridetto § 4, ammettendo che, mentre il numero 1 provvede per le pretese signorili e di feudalità *rispetto ai feudi di collazione sovrana,* il numero 2 provvede per le pretese ivi contemplate *rispetto ai feudi privati,* pei quali le lasciò integre a favore degli aventi diritto, purchè fossero esercitate entro tre anni dalla pubblicazione della legge.

E tale fu il significato attribuito a codesto paragrafo della legge nella Camera dei Signori in Vienna, per bocca del relatore della maggioranza della Commissione, barone di Lichtenfels.

Dopo di avere esso, nella seduta del 29 marzo 1862, accennato ai motivi che avevano indotto la Commissione a rispondere affermativamente al quesito se, cioè, in Italia dovessero sciogliersi i feudi in via imperativa, motivi fondati appunto sulla incertezza del possesso di beni stabili cagionata dal nesso feudale, ha soggiunto che non bastava questo provvedimento, e che se ne richiedevano di più speciali per procurare al regno lombardo veneto la sicurezza del possesso degli immobili.

Ecco le sue parole:

« Per ovviare agli inconvenienti che derivano dalla « imprescrittibilità dei diritti signorili, essa (la Com- « missione) si permise di fare la proposta che in- « cominciando dal momento della promulgazione della « presente legge l'amministrazione dello Stato rinunci « a tutte le pretese che possono basarsi sulla impre- « scrittibilità dei diritti signorili; *anzi fece la propo- « sta che tutti i possessori di buona fede di beni feudali « che entrano al possesso di questi beni, come allodiali « o i cui autori li acquistarono a titolo oneroso, non deb- « bano più essere turbati in questo loro possesso.*

« *Relativamente ai feudi privati* (che d'altronde sono « rarissimi nel regno lombardo veneto) non si potè « proporre un' analoga disposizione, in quanto che « si potrebbero intaccare, senza indennizzo, diritti ac- « quisiti. Essa trovò invece un ripiego prescrivendo « *un termine perentorio di tre anni,* dentro i quali « si dovranno esercitare le *pretese dei signori privati* « sotto comminatoria di estinzione in caso di man- « canza. »

Questo commento dato dal relatore della Commissione all' art. 4 del progetto non lascia dubbio sulla sua portata che, cioè, è soltanto ai signori dei feudi privati che fu lasciato aperto l' adito di esercitare le loro pretese entro tre anni sopra i beni che pur fossero posseduti da terze persone in buona fede ed in forza di titolo giuridico oneroso, ogni via invece essendo stata preclusa col detto articolo quanto ai feudi di collazione sovrana, tanto allo Stato, quanto ai vassalli per l' esercizio delle pretese di diritti signorili che per le leggi generali civili avrebbersi dovute considerare prescritte, e per le altre pretese alla feudalità di enti che si trovano come libere proprietà presso possessori di buona fede di un titolo giuridico oneroso.

Ed a cogliere ancor meglio il concetto di codesto paragrafo 4 quale fu votato dalla Camera dei Signori giova anco di richiamare la proposta che il relatore della minoranza della Commissione aveva fatta nella stessa suddetta tornata del 9 aprile 1862 la proposta che si dovesse espressamente colla legge abolire la presunzione legale di feudalità che, come si è veduto, era altra delle cagioni per cui era divenuto tanto mal sicuro il possesso degli stabili nelle provincie venete. Il relatore della maggioranza

rispondeva non occorrere perciò alcuna disposizione, bastantemente all'uopo provvedendo il proposto § 4. «Io « mi permetto di osservare, » così il detto relatore, che il progetto come è qui concepito suona « molto più favorevole ai possessori di questa specie che se si pronunciasse semplicemente l'inefficacia della presunzione legale in questione, poichè la Commissione ha fatto la proposta di dichiarare per legge che non si possono più esercitare, « come pretese feudali, le pretese in confronto di « coloro i quali di buona fede si trovano in possesso di beni ch' essi od i loro autori acquistavano « come libera proprietà a titolo di oneroso, e che il « possesso di essi debba essere tutelato come libera « proprietà. Adottata questa massima, non solamente « essi non hanno più a fornire ulteriori prove contro la presunzione di feudalità, ma non possono « più essere attaccati nel loro possesso. »

Fu nella stessa seduta del 9 aprile 1862, in cui tali molto espliciti dichiarazioni venivano date dal relatore della maggioranza della Commissione, che la Camera dei Signori approvava l'articolo 4 del progetto di legge, sul quale quindi non avrebbesi dovuto elevare nemmeno il dubbio che, cioè, alle sole pretese dei signori di feudi privati si lasciava aperto l'adito di essere esperite contro i possessori che pur fossero coperti da buona fede e da titolo giuridico oneroso, purchè fossero esperite nei tre anni dalla pubblicazione di legge.

Ad onta di ciò è cosa bensì molto singolare, ma pur vera, che passato alla Camera dei deputati il progetto di legge che era stato approvato della Camera dei signori, il relatore della Commissione della Camera elettiva, pur avendo mantenuto il § 4 del progetto quale era stato approvato dalla Camera dei Signori con una semplice modificazione di locuzione, che non batratto col tema che ci occupa e che fu poi senza difficoltà accolta dalla stessa Camera dei Signori, esplicò il concetto del detto § 4 in un senso diverso da quello attribuitovi da essa, disse, cioè, nella tornata del 30 settembre 1862 che nell'alinea 1 dell' articolo stesso « si parla di rivendicazioni di « feudi per parte del signore del feudo in confronto « di terzi possessori: possessori che di buona o di « buona o di mala fede credono di essere o si trovano nel possesso della libera proprietà; e che il « secondo alinea tratta invece di rivendicazione di « feudi per parte dei vassalli in confronto dei terzi « possessori, che si trovano nella libera proprietà o « nel possesso della libera proprietà. A questi diversi gruppi di rivendicazione di feudi la Camera dei « Signori credette di dover provvedere in duplice « modo: a quelle dei vassalli nel numero 2 mediante una prescrizione triennale; a quelle del « numero 1, invece, escludendo a dirittura in determinati casi la rivendicazione. »

È evidente come il relatore della Commissione della Camera dei deputati ha travisato il significato della disposizione del paragrafo 4 del progetto, ritenendo estesa anche ai vassalli di feudi di collazione sovrana la disposizione del numero 2, riferentesi invece, secondo il concetto della Camera dei Signori, alle sole pretese dei Signori dei feudi privati. Ad ogni modo, ritornato il progetto di legge dalla Camera dei deputati a quella dei signori, questa non si preoccupò della interpretazione data dal relatore nell' altro recinto ed, accolta la modificazione che era sta proposta per mera maggiore precisione di linguaggio giuridico, riconfermò nella tornata del 22 ottobre 1862 il § 4 del progetto.

In cotesta contraddizione di concetti espressi rispettivamente dai relatori nelle due Camere legislative quanto alla disposizione dal § 4 della legge 17 dicembre 1862, è parso alla vostra Commissione che il caso fosse pronunciatissimo per una interpretazione autentica che ponesse fine a tanto fatale incertezza; incertezza che, avendo provocato tanta perturbazione nei possessi di immobili nelle provincie venete e tante liti, concorrerebbe, ove non fosse tolta, a differire indeterminatamente il beneficio della effettiva responsabilità dei beni feudali svincolati; imperocchè, libera disponibilità non esiste finchè ne è controverso il possesso.

Nello scegliere fra le due interpretazioni contraddittorie di cui abbiamo detto, la vostra Commissione non ha esitato ad adottare quella più consentanea ai principii svolti nella Camera dei Signori che pose avanti il progetto di legge e più consentanea anche, come crediamo di avere dimostrato, al vero spirito ed alla lettera del § 4; e quindi vi propone di aggiungere all' articolo 7 del progetto ministeriale, che va a divenire il sesto del progetto della Commissione, dopo il primo paragrafo tolto dalla legge 5 dicembre 1861, i seguenti due capoversi:

« Nei feudi di collazione sovrana le disposizioni « del § 4, numero 1, della legge austriaca 17 dicembre 1862 si dichiarano applicabili alle pretese « signorili ed alle pretese alla feudalità tanto dello « Stato, quanto dei vassali o chiamati alla successione feudale.

« Nei feudi privati avranno luogo le disposizioni « dello stesso § 4, numero 2, di detta legge 17 « dicembre 1862. »

ITALIA

Firenze. Con recente reale decreto del 19 corrente venne prorogato al 5 maggio prossimo venturo il termine per la sessione straordinaria dei Consigli provinciali, che coll'articolo 5 del R. decreto 13 febbraio 1868 per il riordinamento dell'imposta fondiaria nel compartimento di Piemonte e Liguria era stabilito a tutto il 25 marzo.

(*Nazione*).

— Togliamo dalla Rivista *le Finanze*:

Nel progetto di bilancio per il 1869 presentato nella seduta del 2 marzo alla Camera dei deputati dal ministro delle finanze le entrate ordinarie sono previste in L. 775,531,835 10.

Le straordinarie in » 28,984,908 11.

In complesso l'entrata sarebbe perciò di L. 804,516,743 21.

Le spese ordinarie sono:

Prev. in L. 941,611,031 74 (
Le str. in » 62,651,221 45 (1,004,262,253 19.

Si avrebbe quindi un disavanzo di L. 199,745,509 98.

Il disavanzo del 1868 essendo di L. 218,077,42720

Si ha nel 1869 un minor disavanzo di L. 18,331,917 22.

Tra i proventi ordinari, le dogane sono calcolate per un aumento di 3 milioni, i sali per 2 milioni ed i tabacchi per un milione.

Le spese d'amministrazione propriamente dette presentano un'economia di più di 13 milioni e mezzo, che concernono più specialmente la parte straordinaria.

Il bilancio del 1869 fu compilato in base alle leggi vigenti; e quindi facendo astrazione dai progetti delle riforme amministrative e delle nuove imposte presentati al Parlamento.

L'èra degli esercizi provvisori è ormai chiusa. Il nuovo anno sorgerà sotto migliori auspici sia per ciò che riguarda le finanze, sia per ciò che concerne il regolare andamento dell'amministrazione finanziaria.

Roma. La *Liberté* riferisce che in un consiglio tenuto al Vaticano, Pio IX avrebbe parlato a lungo delle prove che traversa il potere temporale e dei pericoli che lo minacciano per l'avvenire. Esaminando quindi i mali che prevede, il papa avrebbe dimostrato la necessità di appoggiarsi sulla Francia, e insinuato che il sacro collegio farebbe forse saviamente, quando si trattasse di eleggere un nuovo pontefice, a far cadere la sua scelta su un principe della Chiesa recentemente creato. Una parte dei cardinali presenti si sarebbe mostrato pure di questo parere.

Ci si annunzia nel tempo stesso, aggiunge la *Liberté*, che monsignor Chigi abbia ricevuto poi importanti comunicazioni sull'argomento.

— Il seguente brano di una lettera da Roma, ci fornisce dei particolari interessanti a proposito dei Borboni colà rifugiati:

... Saprete che l'ex-regina Sofia è partita testè alla volta della Germania. Or bene: circola adesso la voce che l'*illustre* di lei consorte abbia in animo di lasciare la nostra città, *per rintanarsi nella Svizzera*, ossivero in Baviera.

Egli però assisterebbe prima alle nozze del conte di Caserta con una figlia del conte di Trapani: quindi col rimanente di quei denari ricavati dalla vendita delle gioie della regina madre, lascierebbe definitivamente la città eterna.

Il governo italiano credo abbia, da parte sua, mosso istanze in questo senso, appoggiato, mi si dice, anche dalla Francia, la quale, per mezzo del generale Dumont, avrebbe fatto intendere come una più lunga permanenza del Borbone in Roma potrebbe turbare le sue buone relazioni col Re d'Italia..

Ai nostri preti è saltata la mosca al naso per la notizia sparsasi della futura candidatura al papato del principe Luciano Bonaparte, promosso pochi dì fa cardinale.. Non sarebbe compenso per essi che la Francia si erigesse di quella guisa a perpetua tutelatrice del papato.

CRONACA URBANA E PROVINCIALE
e
FATTI VARII

Il Comm. Lauzi Senatore del Regno, ex-prefetto della nostra provincia, trovasi in Udine.

Lezioni pubbliche di agronomia e agricoltura presso il r. Istituto tecnico. Doman 26 alle 12 merid. ha luogo la lezione VIII il cui argomento è: Bachicoltura-*Nutrizione, temperatura, mute.*

Mons. Casasola oggi per la prima volta da un anno recavasi al Duomo. Benchè sulla piazza Ricasoli fosse accorsa una gran folla, l' ordine non fu punto turbato dalla comparsa dell' arcivescovo.

Teatro Sociale. Questa sera la drammatica Compagnia Dondini e Soci rappresenta *Oro e Orpello* commedia in 2 atti di Gherardi del Testa; indi *Ernani secondo*, parodia in 2 atti di Melesville e Xavier.

CORRIERE DEL MATTINO

(Nostra corrispondenza).

Firenze 24 marzo

(K) La discussione generale sopra la tassa del macinato si prolunga di troppo ed è generale il desiderio che finalmente se ne dichiari la chiusura tanto più che alcuni Deputati, e specialmente il Castellani, hanno colta questa occasione non per far dei semplici discorsi, ma per leggere dei libri che saranno pregevoli e ricchi di ottime cose ma che fanno perdere alla Camera un tempo prezioso e che potrebbe essere impiegato meglio.

Mi viene parlato di una operazione finanziaria molto vantaggiosa per lo Stato che il Governo sarebbe in via di conchiudere sulla base del monopolio dei tabacchi. Se sono esatte le voci che corrono il Governo si assicurerebbe una rendita notevolmente superiore a quella che ritrae ora da questo cespite d' imposta e si sbrazzerebbe di tutte le noje dell' amministrazione ch' esso rende necessaria.

Si afferma che il conte Ponza di San Martino a nome suo e de' suoi amici sta preparando una pubblicazione che far sapere chiaramente ciò che vogliono e per ristabilire nella loro esattezza l' idee sul regionismo ch' essi mostrano di professare.

Essendo svanite le probabilità di surrogare Cadorna che aveva manifestata il desiderio di ritirarsi l' on. Minghetti torna a quanto mi viene riferito, alle velleità diplomatiche e si parla di nuovo per lui dell' ambasciata di Londra.

È imminente le pubblicazioni della risposta che il ministro della marina ha annunziato al Parlamento alla relazione della Commissione d' inchiesta. Questa risposta è scritta per ordine del Ribotty da un distinto funzionario superiore del ministro della marina.

Tanto la Commissione d' inchiesta sugli Istituti di credito quanto quella incaricata di compilare un nuovo regolamento per la Camera, lavorano indefessamente ciascuna nella sfera delle sue attribuzioni.

Credo di potervi assicurare che sono contrarie al vero le voci che corsero e in Italia e all' estero di trattative con Rothschild per una operazione sui beni ecclesiastici.

I professori dell' Università di Bologna, Piazza, Carducci e Ceneri sono stati sospesi dalle loro funzioni per aver sottoscritto nel giorno 19 corrente un indirizzo a Mazzini e a Garibaldi, nel quale si ricorda la Repubblica romana e si manifestano sentimenti che non peccano per eccesso di devozione alla dinastia e alle istituzioni monarchiche.

Fra le istruzioni che vennero date al marchese Pepoli è pur quella di dover recarsi nei primi giorni del suo soggiorno a Vienna, presso l' imperatrice Marianna, zia del Re, per annunziarle il matrimonio del principe ereditario, ed offrirle gli omaggi del Re. Al matrimonio assisterà poi anche qualche principe della Casa di Sassonia inviatovi del re padre della duchessa di Genova.

P. S. In questo istante mi vien detto che sieno insorte divergenze tra il Ministero e la Commissione parlamentare circa la tassa sul macinato, poichè le importanti e sostanziali modificazioni che il ministro delle finanze propone nel modo di applicazione della tassa, non sono accettate, a quanto dicesi, dalla Commissione, che persiste nel suo sistema della tassa sui mulini, mentre il Consiglio dei ministri avrebbe deciso che nell' applicazione si tornasse al sistema del contatore.

— *Leggesi nell' Italie in data del 23:*

Il sig. Ricciotti Garibaldi, che si trova a Firenze da tre giorni, è partito questa sera per Livorno, ove si unirà a suo fratello, col quale s' imbarcherà, a quanto si assicura, per l' Inghilterra.

— Leggesi nella *Correspondance italienne*:

Ci affermano che le truppe indigene che guardavano fino ad ora la frontiera pontificia saranno fra poco surrogate da soldati del corpo dei zuavi.

— Siamo in grado di opporre la più assoluta e formale smentita alle note ripetute del *Giornale di Roma* riguardo alle mene, che vorrebbersi attribuire al nostro Governo, e il cui scopo sarebbe di mantenere l' agitazione negli Stati pontificii e provocare diserzioni dalle file dell' esercito papale. Così la *Correspondance italienne.*

— Scrivono da Trieste alla *Gazz. di Venezia:*

Dietro iniziativa del benemerito commendatore Bruno, console generale d' Italia in Trieste, verrà offerto in dono alla Società del vostro Tiro nazionale, una ricca carabina, qual ricordo fraterno dei Triestini. Il predetto signore compirà in breve il piano d' un' istituzione benefica a sollievo dei bisognosi italiani, dal R. Consolato dipendenti. Opera sarà questa degna del più alto encomio.

— Scrivono da Parigi all' *Opinione*:

Vien molto notata l' intimità che sembra esistere da qualche tempo fra il signor Di Metternich e lord Lyons, i quali si fanno frequenti visite. Entrambi si recaron l'altra sera alle Tuileries. Conviene poi osservare che lord Lyons ha coll' imperatore più frequenti relazioni che il suo predecessore lord Cowley.

— Confermasi la rottura dei negoziati relativi allo Schleswig tra la Prussia e la Danimarca. La Danimarca rese immediatamente edotto del fatto il governo francese.

— Scrivono dai confini polacchi alla *Gazzetta di Torino*:

.... La legione che si stava formando in Ungheria, sotto la direzione del gen. Langiewitz, dicesi non abbia più ad avere effetto dopo le proteste dell' ex dittatore.

Tuttavia è certo che gli arruolamenti continuano in Gallizia, ma non per opera di Langiewtz, nè con uno scopo ostile alla Russia....

Dispacci telegrafici.

AGENZIA STEFANI

Firenze 25 marzo

CAMERA DEI DEPUTATI

Tornata del 24 marzo

Majorana termina il suo discorso contro la tassa sul macinato.

Correnti fa considerazioni finanziarie. Reputa il macinato una imposta durissima, ma la voterà perchè cessi la crisi finanziaria. Chiede che si voti una legge per una tassa sulle bevande.

Il *Ministro delle finanze* comincia a rispondere ai vari oratori circa i calcoli e le osservazioni finanziarie ribattendo le proposte.

Venezia. 23. Stassera la stampa veneta offerse un banchetto ai rappresentanti della stampa francese. Non cessò dal regnarvi la cordialità la più intima.

Londra, 24. Camera dei Comuni. *Gladstone* propone che la chiesa anglicana d'Irlanda cessi essere considerata come una istituzione pubblica.

Packington presenta il bilancio della guerra ascendente a 14 milioni di sterline per 127,530 uomini.

Carlsruhe, Il ministro degli interni rispondendo alla protesta del vescovo di Friburgo contro le scuole, dice che tale protesta, essendo contraria alle leggi ed alla costituzione, non ha alcun effetto legale.

Vienna 24. Camera dei Deputati. Il Ministro delle finanze dichiarò che il disavanzo del 1868 sarà di 52 milioni, e che il Governo vede la necessità di regolare la maniera di un durevole bilancio, essendo che il credito dello stato è fortemente scosso sichè il disavanzo medio degli ultimi tre anni ammonta a 150 milioni. Il ministro enumerò i mezzi che rendonsi necessari per far fronte al disavanzo, e dichiarò che il Governo non aumenterà l'emissione della Carta monetata.

Amsterdam 24. La Banca fissò lo sconto al 2 1/2.

Washington 23. È incominciato il processo di Johnson. I suoi avvocati negano tutte le accuse fattegli. Johnson domandò trenta giorni per preparare la sua difesa. Il Senato con 41 voti contro 12 ricusò di accondiscendere a tale domanda.

Bukarest 23. Il Governo rumeno fece smentire la voce che esso abbia ordinato l'espulsione dei polacchi dalla Rumenia.

Firenze 24. La *Gazz. ufficiale* smentisce le voci d' invasioni brigantesche sul napoletano.

NOTIZIE DI BORSA.

Parigi del	23	24
Rendita francese 3 0/0 . . .	69.20	69.17
» italiana 5 0/0 in contanti	47.50	47.50
» fine mese	—.—	—.—
(*Valori diversi*)		
Azioni del credito mobil. francese	—	—
Strade ferrate Austriache . .	—	—
Prestito austriaco 1865 . . .	—	—
Strade ferr. Vittorio Emanuele .	40	39
Azioni delle strade ferrate Romane	50	50
Obbligazioni	98	98
Id. meridion.	126	126
Strade ferrate Lomb. Ven. . .	380	376
Cambio sull'Italia	11 3/4	11 3/4

Londra del	23	24
Consolidati inglesi	93 1/4	93 1/4

Firenze del 24

Rendita lettera 53.75 —, denaro 53.70; Oro lett. 22.63 denaro 22.62; Londra 3 mesi lettera 28.35; denaro 28.33; Francia 3 mesi 112.70 denaro 112.60.

Venezia del 23 *Cambi*	*Sconto*	*Corso medio*
Amburgo 3.m d. per 100 marche	2 1/2	it. l. 208.40
Amsterdam » » » 100 f. d'Ol.	2 1/2	» 236.15
Augusta » » » 100 f.v. un.	4	» 233.50
Francoforte » » » 100 f.v. un.	3	» 233.65
Londra » » » 1 lira st.	2	» 28.25
Parigi » » » 100 franchi	2 1/2	» 112.—
Sconto	0/0	» —.—

Fondi pubblici (con abbuono separato degli interessi)

Rend. ital. 5 per 0/0 da 53.90 a —.— Prest. naz. 1866 73.75; Conv. Vigl. Tes, god. 1 febb. da — a —.— Prest. L. V. 1850 god. 1 dic. da —.— a —.—; Prest. 1859 da —.— a —.—; Prest. Austr. 1854 i.l. —.—

Valute. Sovrane a ital. —.—; da 20 Franchi a it.l. 22.60 Doppie di Genova a it. l. —.— Doppie di Roma a it. l. —.—; Banconote Austr. —.—

Trieste del 24.

Amburgo ——. a —.— Amsterdam —.— a —.— Augusta da 95.75 a 95.50, Parigi 45.70 a 45.55 Italia —.— a —.— Londra 115.15 a 114.85 Zecchini 5.46 a 5.44 da 20 Fr. 9.21; a 9.21 1/2 Sovrane 11.61 a 11.56; Argento 112.85 a 112.65 Colonnati di Spagna 2.41 —.— Talleri 2.32 1/2 — Metall. 57.12 1/2 a —; Nazionale 64.50 a —.— Prest. 1860 83.— a ——; Pr. 1864 86.25 a —.— Azioni di Banca Com. Tr. 25—; Cred. mob. 190.— —.—; Prest. Trieste 120 a 121.—; 54.— a 55.— 103.— a 103.50; Sconto piazza 4 1/4 a 3 3/4; Vienna 4 1/2 a 4.

Vienna del		21	24
Pr. Nazionale . .	fio	64.85	64.—
» 1860 con lott. .	»	82.90	82.50
Metallich. 5 p. 0/0	»	57.—58.75	57.15-58.10
Azioni della Banca Naz.	»	711.—	709.—
» del cr. mob. Aust.	»	190.40	189.70
Londra	»	115.40	115.—
Zecchini imp.	»	5.45	5.52
Argento	»	112.75	112.75

PACIFICO VALUSSI *Direttore e Gerente responsabile*

C. GIUSSANI *Condirettore*

ANNUNZI ED ATTI GIUDIZIARII

ATTI UFFIZIALI

N. 312 p. 1.

Prov. del Friuli *Distr. di Gemona*

Avviso di concorso

A tutto Aprile p. v. è aperto il concorso al posto di Segretario Comunale di Trasaghis, cui va annesso lo stipendio di It. L. 800.— pagabile a trimestre posticipato.

Gli aspiranti presenteranno le loro istanze al Municipio non più tardi del prefisso termine corredandole dei documenti fissati dal Regolamento 8 Giugno 1865 n. 2321.

La nomina è di competenza del Consiglio Comunale.

Dall' Ufficio Municipale
Trasaghis 18 marzo 1868

Il Sindaco
G. DE CECCO

Gli Assessori
G. Cechino, P. Rodaro, L, Picco, A. Di Santolo

ATTI GIUDIZIARII

N. 886. p. 2

EDITTO

La R. Pretura di Latisana rende noto che sopra istanza 15 luglio 1867 n. 16597 prodotta alla Pretura Urbana di Udine dalla prepositura della Pia Casa di Carità di Udine nei giorni 20, 25, 30 aprile p. v. dalle ore 10 ant. alle 2 pom. verranno venduti alla pubblica asta, nel locale di sua residenza gl' immobili appiedi descritti esecutati a carico di Mondolo Vincenzo di Rivignano alle seguenti

Condizioni

1. I beni sottodescritti saranno venduti lotto per lotto al miglior offerente nel primo e secondo esperimento verso un prezzo superiore od almeno uguale alla stima, ed al terzo esperimento anche verso prezzo inferiore purchè siano coperti i creditori inscritti collocati utilmente nel prezzo di stima.

2. Nessuno potrà concorrere all' asta senz' aver previamente depositato il decimo del prezzo di stima del lotto subastato in moneta d' oro ed argento effettiva sonante a corso di legge, od anche in Biglietti della Banca Nazionale al corso segnato dal listino della Borsa di Venezia, antecedente al giorno della subasta, e ciò a garanzia degli obblighi che assume colla delibera.

3. Entro giorni 8 dalla subasta il deliberatario dovrà depositare in cassa forte di questo Tribunale il prezzo di delibera in moneta d' oro od argento effettivo sonante a corso di legge od in Biglietti della Banca Nazionale sul ragguaglio del corso di borsa antecedente al giorno della delibera, imputandovi il già fatto deposito di garanzia.

4. Il deliberatario non potrà conseguire l' aggiudicazione in proprietà dei fondi deliberati senza aver regolarmente constatato il pagamento integrale del prezzo di delibera.

5. Mancando il deliberatario agli obblighi assunti coll' articolo III, si procederà ad una nuova subasta del fondo da esso deliberato a tutto di lui rischio, pericolo e spese.

6. I beni sotto descritti vengono venduti a corpo e non a misura, nello stato e grado in cui si troveranno nel giorno della subasta, senza resposabilità alcuna della parte esecutante.

7. Sarà obbligo del deliberatario di pagare tutte le imposte eventualmente arretrate fino al giorno della delibera ed imputerà nel prezzo d' acquisto il pagamento fatto.

8. Tutte le imposte ordinarie e straordinarie gravitanti lo stabile deliberato staranno a carico del deliberatario dal giorno della delibera in poi.

Descrizione dei beni

Comune censuario di Rivignano

N. 1300 1301 di cens. pert. 12.79 rend. l. 20.08 stim. fior. 270.— n. 95 di cens. pert. 3.63 rend. l. 5.70 stim. fior. 88.20 n. 13 di cens. pert. 5.44 rend. l. 8.54 stim. fior. 113.00 n. 211 2101 di cens. pert. 22.19 rend. l. 43.18 stim. fior. 887.20 n. 232, 233, 234, 235 di pert. 6.94 rend. l. 10.98 stim. fior. 103.00 n. 231 di pert. 5.36 rend. l. 4.66 stim. fior. 135.31 n. 706 di pert. 4.12 rend. l. 6.47 stim. fior. 68.00 n. 174, 203, 204, 265 di pert. 22.19 rend. l. 39.65 stim. fior. 682.20 n. 266 di pert. 9.20 rend. l. 14.98 stim. fior. 319.60.

Dalla R. Pretura
Latisana 11 febbrajo 1868

Il R. Pretore
MARINI

G. B. Tavan

N. 1947 p. 1.

EDITTO

Il R. Tribunale provinciale in Udine deduce a pubblica notizia che sopra istanza 25 corr. p. v. di Valentino Basaldella rappresentato dall' avv. Pordenon in pregiudizio di Luigi Catterossi fu Giovanni-Maria tutelato da Giuseppe Catterossi, ed Anna-Maria Tram vedova Catterossi di Udine saranno tenuti da apposita Commissione presso la Camera 33 di questo Tribunale nei giorni 22 e 29 aprile e 6 maggio p. v. dalle 10 ant. alle 2 pom. tre esperimenti d' asta per la vendita della casa sotto descritta ed alle seguenti

Condizioni

1. La casa sarà venduta in un sol lotto.

2. L' incanto sarà aperto sul dato regolatore della stima ammontante ad it. lire 1738.29.

3. Ogni oblatore dovrà depositare il decimo della stima, restandone esonerato l' esecutante.

4. Ogni oblatore dovrà verificare il pagamento del prezzo di delibera entro giorni 8 dall' intimazione del decreto di delibera, meno l' esecutante che potrà trattenere il prezzo stesso fino all' importo complessivo del suo credito in causa capitale interessi e spese.

5. Le imposte prediali che eventualmente si trovassero insolute resteranno a carico del deliberatario, salvo però lo sconto sul prezzo di delibera.

6. Non viene garantita la casa se ed in quanto potesse essere aggravata da vincoli oltre quanto apparisce dai certificati ipotecarj

7. Decorso infruttuosamente il termine fissato al deposito del prezzo, la casa sarà venduta sopra istanza di una o dell' altra delle parti interessate a rischio e pericolo e spese del deliberatario.

Descrizione

Casa posta in questa regia Città nel borgo di Pracchiuso marcata col civico n. 1480 e nella mappa del censo provvisorio marcata col n. 1073 porzione e nel censo stabile col n. 701 di cens. pert. 0.08 rend. aust. L. 45.58 stimata it. L. 1738.29.

Locchè si pubblichi mediante affissione all' albo e nei soliti luoghi e si inserisca per tre volte nel *Giornale di Udine*.

Dal Tribunale Prov.
Udine, 10 marzo 1868.

Il Reggente
CARRARO.

G. Vidoni

N. 1385-68 1.

EDITTO

Il R. Tribunale Provinciale in Udine porta a pubblica notizia essere nel 29 gennaio 1868 mancato a vivi in Udine senza testamento Antonio Vecil o Vezzile fu Pietro Cappellajo.

Essendosi dalli successibili legittimi noti ripudiata la eredità, ed avendosi che altri possano aver diritti a conseguirla, i quali però sono ignoti, si citano col presente Editto tutti coloro che intendono di far valere sulla detta eredità il diritto di successione, ad insinuarlo a questo Giudizio entro un' anno dalla data del presente, ed a presentare la loro dichiarazione di erede comprovando il diritto che credono di avere, poichè altrimenti questa eredità sarà ventilata in concorso di coloro che avranno prodotta dichiarazione di erede e comprovato il titolo, e verrà loro aggiudicata.

Qualora la eredità non venisse adita da alcuno sarà devoluta allo Stato come vacante.

Si avverte che per ora a questa eredità fu destinato in Curatore l' avvocato dott. Pietro Campiuti di Udine.

Il presente si pubblichi mediante inserzione nel *Giornale di Udine*, ed affissione all' albo di questo Tribunale e nei soliti pubblici luoghi.

Dal R. Tribunale Provinciale
Udine 17 marzo 1868.

Il Reggente
CARRARO

G. Vidoni.

N. 1163 p. 1

EDITTO

Si rende noto che in seguito a requisitoria del R. Tribunale in Udine e sopra istanza di Francesco Barbetti contro Gio. Batta e consorti B[illegible] di Udine ed in confronto dei creditori iscritti, si terrà nel locale di residenza di questa Pretura nel giorno 29 aprile p. v. dalle ore 10 ant. alle 2 pom. il quarto esperimento d' asta degli immobili appiedi descritti, che saranno venduti in un sol lotto, ed alle seguenti

Condizioni

1. Gl' immobili saranno venduti a qualunque prezzo.

2. Ogni oblatore, meno l' esecutante, dovrà depositare all' atto dell' offerta It. L. 100.— che saranno trattenute in caso di delibera e restituite in caso diverso.

3. Gli stabili vengono delibereti nello stato in cui si trovano senza garanzia per parte dell' esecutante se non del fatto proprio.

4. Il possesso dei beni subastati viene trasferito nell' acquirente mediante l' atto di delibera, riservata la definitiva aggiudicazione dopo l' adempimento dei patti dell' asta per parte del deliberatario. Dal giorno della delibera, il deliberatario supplirà alle pubbliche imposte, qualunque sieno, cadenti sui beni subastati dei quali dovrà fare la voltura al censo in propria ditta.

5. Entro otto giorni dalla delibera il deliberatario dovrà effettuare a sue spese nella cassa di questo R. Tribunale il prezzo di delibera, meno il decimo già depositato, come all' articolo 2. Il pagamento dovrà farsi in valuta sonante d'argento a corso legale, od in pezzi effettivi da 20 franchi al ragguaglio di fior. 8.10 per cad uno.

6. Il deliberatario dovrà sottostare alle spese di delibera tassa trasferimento della proprietà, ed ogni altra inerente. Mancando egli sì al puntuale pagamento del prezzo che delle spese preaccennate, si potrà riaprire l' asta a tutte sue spese, rischio e pericolo, al che resta vincolato anche il fatto deposito.

Immobili da vendersi

In Comune di [illegible]

N. 1780 Arat. arb. vit. di pert 6.93
» 1830 » » » 35.51
» 1831 » » » 3.71

Dalla R. Pretura
Latisana 26 Febbrajo 1868

Il R. Pretore
MARINI

G. B. Tavani

Col primo aprile è aperta l' associazione al 2.o trimestre

del **TRENTINO**

foglio giornaliero fondato per tutelare gl' interessi nazionali italiani del Trentino.

Il prezzo pel regno d' Italia è di franchi 40 all' anno semestre trimestre in proporzione.

AVVISO IMPORTANTE

Per inserzione di annunzi ed articoli comunicati nel *Giornale di Udine*.

L'Aministrazione dichiara che non sarà stampato alcun avviso od articolo comunicato, se non dopo che il committente avrà sborsato il prezzo dell' inserzione.

Si pregano dunque que' signori che volessero stampare annunci o articoli comunicati a recarsi pel pagamento dell' inserzione all' Ufficio del *Giornale di Udine* in Casa Tellini (ex-Caratti) Via Manzoni presso il Teatro Sociale, N. 113 *rosso* II. Piano, ovvero ad inviare a mezzo vaglia postale il prezzo approssimativo od un acconto; senza tale pratica ogni domanda d' inserzione resterebbe senza effetto.

Per articoli assai lunghi si farà un qualche ribasso sul prezzo ordinario.

Chi volesse stampare più volte lo stesso avviso, otterrà un ribasso; e si faranno anche contratti speciali per inserzioni periodiche.

L' Amministrazione
del **GIORNALE DI UDINE**

25

ASSOCIAZIONE

presso il sottoscsitto incaricato per **Cartoni Verdi Originarj Giapponesi** da importarsi per l' allevamento del venturo anno 1869 dalla Ditta Fratelli Ghirardi et Comp. di Milano, e

DEPOSITO

Seme Bachi verde annuale prima riproduzione da Cartoni originarj Giapponesi tanto sui Cartoni che sgranata, nonchè Gialla Levante e Russa su tele.

Cede anche qualche centinaio d' oncie u Cartoni a prodotto alle condizioni da stabilirsi.

A. ARRIGONI
Piazza del Duomo N. 438 nero.

Presso il sottoscritto trovasi vendibile 6

SEME BACHI GIAPPONESE

prima riproduzione verde

di garantita eccellente confezione ed a modico prezzo

Lo stesso è pure incaricato di ricevere sottoscrizioni alle Azioni del

COMIZIO AGRARIO DI BRESCIA

pell' importazione diretta, mediante appositi incaricati dal Giappone di

SEME ORIGINARIO

pella coltivazione dell'anno 1869

Chi desiderasse associarsi potrà rivolgersi al sottoscritto non più tardi però del 10 Aprile prossimo. Le condizioni saranno fatte note ad ogni richiesta.

ORLANDO LUCCARDI

IMPORTAZIONE DI CARTONI 3

SEME BACHI GIAPPONESE

per l'Anno serico 1869

della Ditta Carlo Dottor Orio di Milano

Dodicesimo anno di esercizio.

È aperta l' associazione presso il sottoscritto rappresentante a termini del Programma statuto 9 febbraio anno corrente.

Pronta pell' allevamento 1868 trovasi ancor disponibile una partita di Semente Giapponese prima riproduzione verde annuale in grana.

Rappresentanza per le Provincie di Udine e Belluno presso GIACOMO DE MACH Udine Casa dott. Someda borgo S. Bortolomio.

CALCOGRAFIA MUSICALE

LUIGI BERLETTI—UDINE 4

Recenti pubblicazioni per Pianoforte.

Dacci «L' ultimo bacio» Romanza senza parole . . . fr. 2.50
Filippi «La tristezza» Romanza senza parole . . . . » 2.50
Unia C. S. «Dolore e Gioja» Melodia . . . . » 2.—
» Chanson Slave . . . . » 2.—
» Chanson d' Amour . . . . » 2.—
Unia Gius. «Rimembranze di un Veterano» capriccio caratt » 4.—
» «La sacra Campana del mattino» Melodia religiosa » 2.50
Vivaldi V. Canzon popolare trascritta e variata . . . » 1.50

Presso il Negozio del suddetto si ricevono Abbonamenti alla *Lettura della Musica*

Udine, Tipografia Jacob Colmegna.